



TRIBUNALE DI

Sezione Seconda Civile

Nel procedimento ex art. 702 *bis* c.p.c., iscritto al n. / 2019 R.G., la dott.ssa

tra

(avv.ti e);

ricorrente

contro

TIM S.P.A. (avv.)

resistente

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.3.2021;
- letti gli atti e i documenti di causa;
- viste le conclusioni rassegnate dalla resistente nell'atto introduttivo;
- ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 *ter* c.p.c.

- rilevato che con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., agiva in giudizio nei confronti di TIM S.P.A., per ottenere l'accertamento della cessazione del rapporto di somministrazione dei servizi di telefonia relativi all'utenza n. , per intervenuto recesso comunicato con racc. a/r spedita in data 11.2.2019 e ricevuta dalla resistente in data 14.2.2019, lamentando che, nonostante la citata disdetta, TIM S.P.A. aveva continuato indebitamente ad emettere fatture, in assenza di fruizione del servizio, chiedeva, altresì, previo accertamento della non debenza degli importi addebitati in fattura, la condanna della resistente al pagamento della somma di

del
rice

dichiaratisi antistatari, in ragione della metà;

- rilevato che TIM S.P.A., nel costituirsi in giudizio, eccepiva – in via preliminare – l'inammissibilità della domanda per incompetenza per valore del Tribunale adito e l'improponibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e – nel merito – chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che la richiesta di disattivazione non fosse stata inoltrata nelle forme contrattualmente previste e contestando sia il preteso inadempimento contrattuale che

l'indennizzabilità del dedotto disservizio, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario;

- ritenuto, innanzitutto, che l'eccezione di incompetenza formulata dalla ricorrente sia infondata, atteso che il presente giudizio ha ad oggetto, non solo la domanda di risarcimento dei danni, ma anche la domanda di accertamento negativo dell'avvenuto scioglimento del rapporto di somministrazione periodica e continuativa di servizi di telefonia che, come è noto, è di valore indeterminabile;

- ritenuto, altresì, che parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla ricorrente, in quanto, in mancanza di elementi idonei a dimostrare l'inesistenza di un rapporto di somministrazione di servizi di telefonia, non sussiste alcun obbligo di somministrazione di servizi di telefonia, con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento negativo dell'avvenuto scioglimento del rapporto di somministrazione periodica e continuativa di servizi di telefonia che, come è noto, è di valore indeterminabile;

- ritenuto, infine, che l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla ricorrente, in quanto, in mancanza di elementi idonei a dimostrare l'inesistenza di un rapporto di somministrazione di servizi di telefonia, non sussiste alcun obbligo di somministrazione di servizi di telefonia, con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento negativo dell'avvenuto scioglimento del rapporto di somministrazione periodica e continuativa di servizi di telefonia che, come è noto, è di valore indeterminabile;

- ritenuto, infine, che l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla ricorrente, in quanto, in mancanza di elementi idonei a dimostrare l'inesistenza di un rapporto di somministrazione di servizi di telefonia, non sussiste alcun obbligo di somministrazione di servizi di telefonia, con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento negativo dell'avvenuto scioglimento del rapporto di somministrazione periodica e continuativa di servizi di telefonia che, come è noto, è di valore indeterminabile;

- ritenuto, infine, che l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla ricorrente, in quanto, in mancanza di elementi idonei a dimostrare l'inesistenza di un rapporto di somministrazione di servizi di telefonia, non sussiste alcun obbligo di somministrazione di servizi di telefonia, con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento negativo dell'avvenuto scioglimento del rapporto di somministrazione periodica e continuativa di servizi di telefonia che, come è noto, è di valore indeterminabile;

soprattutto è inidonea a determinare l'inefficacia del recesso, atteso che – a fronte della pacifica ricezione della comunicazione di recesso – l'onere di buona fede e correttezza cui deve ispirarsi lo svolgimento di ogni rapporto contrattuale avrebbe dovuto indurre la Compagnia a chiedere eventualmente l'integrazione della documentazione mancante o a comunicare la data di efficacia del recesso, in caso di non conformità alle condizioni generali di contratto;

- ritenuto, sotto il profilo del merito, che l'attivazione di un servizio non richiesto (come nel caso di specie) costituisce un inadempimento della Compagnia, con conseguente diritto di risarcimento dei danni, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario;

l'ulte e non
è stat
- rite possa
esser valga
anch, una
volta
- rite adosi
parzi r 129

giorni, dal 2.3.2019 – data di efficacia del recesso (ossia decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di TIM S.P.A., ai sensi dell'art. 7, 2 co. delle condizioni generali di contratto – all. 5 fascicolo parte resistente), sino al 9.7.2019 – data di deposito del ricorso, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

- ritenuto, infine, che le spese di lite debbano porsi a carico di parte resistente, in virtù del principio di soccombenza, nella misura come liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, tenuto conto del *decisum* (*id est* dell'indennizzo in concreto riconosciuto) ed esclusa la fase istruttoria di fatto non espletata;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 702 *ter* c.p.c., sul ricorso in epigrafe, così provvede:

1. **ACCOGLIE** il ricorso e, per l'effetto:
 - a) **DICHIARA** lo scioglimento del contratto di somministrazione dei servizi di telefonia relativi all'utenza n. _____, per intervenuto recesso contrattuale dell'utente;
 - b) **DICHIARA** non dovuti gli importi addebitati per il periodo successivo al 2.3.2019;
 - c) **CONDANNA** TIM S.P.A. al pagamento, in favore di _____ di un indennizzo pari a €645,00, per i motivi spiegati in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. **CONDANNA** TIM S.P.A., al pagamento, in favore di _____, della somma complessiva di €526,00, di cui €76,00 per esborsi e €440 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei Difensori, _____ e _____, dichiaratisi antistatari, nella misura di metà ciascuno.

Si comunichi.

17.3.2021

Il Giudice –